

-----STATUTO-----

Art. 1 - È costituita una Società Cooperativa denominata: "GALLILEO SOCIETA' COOPERATIVA".-----

Art. 2 - La sede della Cooperativa è posta nel Comune di Cantanzaro (CZ), via della Stazione, n. 29.-----

Art. 3 - La società ha per oggetto:-----

ALLEGATO ^A
N. 6091 del Repertorio
N. 4983 della Raccolta

- la progettazione, realizzazione e gestione di eventi a carattere culturale, ricreativo, sportivo e di animazione nell'ambito ricettivo-turistico sia in Italia che all'estero. La gestione di musei per l'Arte Contemporanea, attività museali di raccolta, conservazione e valorizzazione di opere d'arte, servizio e attività di informazione, didattica e documentazione, progettazione ed organizzazione di esposizioni temporanee, rassegne, eventi e iniziative.-----

Per il raggiungimento dei propri scopi, più specificatamente si propone di: 1) costituire e conservare una collezione di opere d'arte contemporanea; 2) organizzare manifestazioni espositive di arte contemporanea; 3) collezionare, ordinare e conservare presso la propria sede pubblicazioni e materiali di informazione e di documentazione relativi al settore delle arti visive; 4) costituire, ordinare ed incrementare presso la propria sede, una raccolta di materiale documentario originale, attraverso donazioni, acquisizioni e lasciti; 5) istituire laboratori per artisti che potranno essere chiamati al centro a produrre ed operare; 6) promuovere e realizzare la produzio-


ne di cataloghi ed altro materiale utile al conseguimento delle finalità proposte; 7) promuovere e sviluppare scambi culturali con Enti, Istituti ed Associazioni, nazionali ed internazionali; 8) fornire documentazione ad Enti e privati; 9) organizzare attività nel settore delle arti e della creatività contemporanea quale momento di raccordo fra l'arte contemporanea e altri aspetti del mondo della cultura avvalendosi anche di sedi esterne a quella istituzionale; 10) promuovere incontri, seminari di studio, dibattiti, svolgere attività formativa e di divulgazione anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.

La società ha inoltre per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'esercizio dell'attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni, compreso l'attività di assistenza e consulenza ai turisti ed in genere ogni altra attività prevista per gli agenti di viaggio e/o i tour operator;

- l'organizzazione di escursioni individuali e collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto; accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto;

- la gestione dell'attività ricettiva (per privati, gruppi e turisti) in imbarcazioni e navi di proprietà della società o di terzi;



T. De Luca
Brunella Falicoro

- la prestazione di servizi turistici nell'ambito di mostre, manifestazioni turistiche e congressi;-----
- la gestione di alberghi, pensioni, complessi turistici e sportivi nonchè di campeggi;-----
- la gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in genere ed in particolare: l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, la gestione di case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, complessi agro-turistici e parchi didattici e parchi avventura;--
- l'attività ricettiva in residenze rurali, rifugi di montagna e in case religiose di ospitalità, il tutto con la prestazione dei servizi e delle forniture connesse e/o necessarie;-----
- la creazione, distribuzione e vendita di prodotti incentivanti connessi al settore del turismo;-----
- l'acquisto, la costruzione, la permuta, il ripristino, la vendita, l'affitto, la locazione, la sublocazione, la gestione e la trasformazione d'immobili civili, industriali, commerciali, sale cinematografiche, teatrali, sale convegni, sale da gioco ed attività di pubblico intrattenimento in genere, nonchè di aree attrezzate, centri commerciali, centri sportivi, capannoni ed altre strutture similari; la consulenza ed assistenza tecnico professionale in generale alle aziende, relativamente al settore turistico, congressuale e nel campo dell'incentivazione alle vendite;-----
- la fornitura alle aziende di servizi quali: biglietteria in

generale con particolare riferimento alla biglietteria aerea nazionale, internazionale ed intercontinentale; prenotazione di hotels in Italia ed all'estero; noleggio auto in Italia ed all'estero; assistenza aeroportuale, escursioni, traduttori; organizzazione di congressi, meetings e fiere in Italia ed all'estero; creazione, distribuzione e vendita di prodotti incentivanti connessi al settore del turismo; viaggi e vacanze costruiti in proprio o di operatori terzi.-----



La società potrà, inoltre, espandere la propria attività attraverso la creazione di filiali su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero ed anche a mezzo di rete di franchising di imprese affiliate e/o di propri rappresentanti e promotori.-----

La società potrà curare direttamente o indirettamente la raccolta di messaggi pubblicitari di natura turistica ma anche di natura commerciale in generale e trasmettere, a titolo gratuito ma anche oneroso, detti messaggi attraverso l'installazione, a cura di società specializzate, di schermi televisivi nelle agenzie di viaggio ma anche in altri esercizi commerciali. In relazione agli scopi predetti, ed al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società inoltre, a carattere non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, potrà: - compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto

Luca
Luca

noto
Luca Felice

sociale; - assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, enti, consorzi o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, nel rispetto del disposto dell'art. 2361 cod. Civ. e con esclusione del collocamento delle stesse, nonchè assumere la veste di associante o di associata, consorziarsi con altri enti e società e partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese; - stipulare contratti di leasing e locazione finanziaria e di noleggio dal lato passivo; - acquisire finanziamenti e provviste finanziarie in genere da privati, società, banche ed altre strutture che esercitano il credito, contrarre mutui passivi (ipotecari e non), prestare avalli, fideiussioni, cauzioni ed altre garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi, se nell'interesse della società, e potrà compiere, in sintesi e senza alcuna restrizione, tutte le operazioni atte a favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Restano, in ogni caso, escluse dall'oggetto sociale tutte le attività protette, per le quali la legge richiede requisiti ed autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali.-----

La società potrà svolgere le citate attività nel rispetto delle normative attualmente vigente e del rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni o licenze. Per svolgere quelle attività per le quali è richiesta dalla Legge specifica abilitazione professionale, la società dovrà avvalersi dell'opera


di professionisti debitamente abilitati e sotto la personale responsabilità di detti professionisti. La società per il raggiungimento degli scopi sociali potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo Stato, dalla Comunità Europea, dalle Regioni e da qualsiasi altro Ente, secondo le normative di Legge vigenti e future.-----

Essa potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute dall' Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà partecipare a gare d'appalto e licitazioni private indette da Enti pubblici e privati.-----

La società potrà inoltre concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti e di obbligazioni anche di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, nonché costituire con altre società private o enti pubblici, consorzi, cooperative e società consortili.-----

Art. 4 - La società può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

I ristorni ai soci andranno effettuati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo i criteri di ripartizione che verranno stabiliti in successivi regola-



Stefano

Stefano

F. L. L.

menti. -----

Art. 5 - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.-----

Art. 6 - Possono assumere la qualifica di socio tutti coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare i cittadini maggiorenni che esercitano attività attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa.-----

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.--

L'ammissione a socio avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato. -----

I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 7 - Il recesso è consentito al socio nei soli casi previsti dalla legge.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della società ed il Consiglio dovrà esaminarla entro sessanta giorni. -----

Se non sussistono giusti motivi per il recesso, il Consiglio

dovrà darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà proporre opposizione avanti il Tribunale. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Art. 8 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso del mancato integrale pagamento delle quote può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, ivi compreso il caso del socio che eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, nonché per tutti gli altri casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2286 c.c. e dal primo comma dell'art. 2288 c.c. -----

L'esclusione del socio dalla società viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e contro tale deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----



Il socio
Lea
Benedetta Felice

In caso di morte del socio i di lui eredi hanno diritto alla liquidazione della quota a norma di legge. -----

Art. 9 - La liquidazione della quota al socio uscente o ai di lui eredi ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. L'articolo 2535 c.c. regola la liquidazione della partecipazione sociale e l'eventuale rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. -----

La legge regola la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi. -----

Art. 10 - Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. -----

Qualora si preveda, con indicazione dei relativi diritti patrimoniali e amministrativi nonché della relativa disciplina, l'emissione di strumenti finanziari muniti di diritto di voto:

Ai possessori di strumenti finanziari non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in ciascuna assemblea generale. -----

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota .-----

Ai soci operatori persone giuridiche è attribuito un voto ogni ventimila euro di quota A ciascun socio cooperatore per-

sona giuridica è attribuito un voto ogni trenta dei suoi membri. Tuttavia in nessun caso il numero di voti attribuito a ciascun socio cooperatore persona giuridica può superare il numero di cinque. -----

I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. ---

Art. 11 - L'Assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del caso, alla nomina di due scrutatori. L'Assemblea nomina un segretario. -----

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, mediante avviso inserito nel giornale organo di categoria; sono valide in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. -----

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. -----

Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabil-

mente diverse specifiche maggioranze. -----

Art. 12 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo che avvenga per acclamazione. -----

Il voto assembleare può venire espresso per corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. -----

L'assemblea speciale di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi di diritto di voto delibera sugli oggetti previsti dall'art. 2541 c.c. L'assemblea speciale viene convocata mediante lettera raccomandata inviata agli aventi diritto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario, ovvero quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. -----

La legge regola compiti e facoltà del rappresentante comune).

Art. 13 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando al Presidente del Consiglio la rappresentanza della società --

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. -----

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Il presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fra gli amministratori. -----

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni compreso l'uso della firma sociale a singoli suoi componenti nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., fermo restando che non potranno altresì essere delegati dagli Amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico con i soci. Entro gli stessi limiti di legge il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri. -----

Art. 15 - Qualora la legge lo prescriva viene nominato il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi. I sindaci supplenti sono due. I membri effettivi nominano nel loro seno il Presidente. -----

Art. 16 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle rela-

zioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. -----

Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo qualora la cooperativa abbia più di tremila soci, hanno il diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante eventualmente assistito da professionisti di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo. -----

I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. --

Art. 17 - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. -----

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto dell'art. 2545 quinquies c.c., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti. -----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ----

L'assemblea è autorizzata ad assegnare ai soci le riserve divisibili anche mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c., nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario. -----

Art. 18 - La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonché per la perdita del capitale sociale. -----

Art. 19 - Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme vigenti in materia tra cui le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.-----



